

PATTO DI COLLABORAZIONE

per interventi di amministrazione condivisa sussidiari all'attività dell'Amministrazione Comunale sui beni comuni: conoscenza, cultura, socializzazione, accoglienza e integrazione.

L'anno duemilaventittrè, nel giorno 5 del mese di maggio con sottoscrizione digitale, **il Comune di Livorno -C.F. 00104330493** – rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dalla Dott.ssa Barbara Cacelli, [REDACTED] il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune di Livorno, in esecuzione della delibera **G.C. n. 172/2023**, di seguito per brevità indicato con il termine “Comune”.

E

- la Dr.ssa Anna Ajello [REDACTED] per brevità indicato con il termine “Cittadino attivo” che sottoscrive il presente atto in qualità di Presidente della Associazione “Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa ODV” con sede a Livorno in Via Carraia n. 2, C.F. 92102030498

PREMESSO CHE

-l'art. 118 comma 4 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, affidando ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

-il Comune di Livorno, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con Deliberazione consiliare n° 224 del 19 ottobre 2017 che disciplina la collaborazione con i cittadini per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani;- l'Amministrazione ha individuato nell'Associazione-Partecipazione e Ufficio beni Comuni l'interfaccia con i cittadini che, curi, unitamente agli altri Servizi, i rapporti per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come sintesi di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi, alle loro caratteristiche e complessità, alle finalità, alla tipologia e durata degli stessi, regolando in base alle specifiche di ognuno di essi i termini dei singoli patti di collaborazione;-l'art 2 c. 1 lett. b) definisce quali “beni comuni” sia i beni materiali che immateriali purché funzionali al benessere generale;

-la Dr.ssa Anna Ajello [REDACTED] per brevità indicata con il termine “Cittadino attivo” che sottoscrive il presente atto in qualità di Presidente della Associazione “Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa ONLUS” con sede a Livorno in Via Carraia 2, C.F. 92102030498, ha presentato con nota al prot. n. 150786/2022 istanza di rinnovo del Patto di collaborazione già in essere avente per oggetto: “Realizzazione di una scuola di Lingua e Cultura Italiana presso i locali del Centro servizi al Cittadino Area Nord

- la proposta è stata favorevolmente accolta con delibera GC 172/2023

RILEVATO CHE

- l'art 1 c. 2 del Regolamento prevede che i cittadini attivi possano presentare proposte autonome ;
- I proponenti in quanto realtà associativa rientrano tra i soggetti di cui all'art 2 c.1 lett d);
- l'art 20 comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more di una completa definizione degli assetti organizzativi o procedurali, possano essere presentate proposte di collaborazione;
- l'oggetto della proposta ha come elementi caratteristici e finalità la valorizzazione della cultura, favorire la socializzazione (art 7.c.3), l'integrazione di stranieri, la gratuità dell'attività svolta in un contesto territoriale particolare quali sono i Quartieri Nord, la valorizzazione e la promozione e la costruzione di reti di amicizia e di prossimità tra residenti e stranieri;

•l'art 14 “Forme di riconoscimento e sostegno per le azioni realizzate” al c. 4 lett c) prevede la possibilità di utilizzo non oneroso di locali di proprietà comunale;Pertanto, ritenendo per quanto suddetto, che la proposta sia coerente con le previsioni regolamentari è da ritenersi di collaborazione ordinaria;

si concorda e si sottoscrive il presente PATTO DI COLLABORAZIONE

ART. 1 OBIETTIVI ED AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione sussidiaria tra il Comune ed il Cittadino attivo per la realizzazione, mediante l'impiego di volontari, delle attività e degli interventi concordati e in particolare: attività di “ Realizzazione di una scuola di lingua e cultura Italiana presso i locali del Centro Servizi al cittadino Area Nord”.

Qualsiasi modifica allo stato dei luoghi o dei locali dovrà essere preventivamente verificata ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

L' Amministrazione Comunale si riserva di accedere o verificare lo stato dei locali in oggetto in qualsiasi momento, senza che questo possa costituire motivo di rivalsa, indennizzi o rifusioni da parte del richiedente.

La mancata o parziale realizzazione degli interventi di cura concordati con il presente Patto, comporterà una verifica e valutazione da parte dei competenti uffici comunali al fine di valutarne eventuali effetti pregiudizievoli per gli interessi della collettività di cui il Comune è garante ed espressione .

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'attività di cui al punto precedente sarà svolta presso i locali posti al piano secondo (compresi i servizi igienici) del Centro Servizi al Cittadino Area Nord posto in Piazza Saragat 1, nonché presso il salone auditorium “Pamela Ognissanti” posto al piano terreno di Via Gobetti 11- sempre all'interno dello stesso Centro Servizi- sino ad un massimo di 5 giornate nell'anno solare, per tutto il periodo di durata del presente Patto, da concordarsi preventivamente con il responsabile del competente ufficio Sportello al Cittadino Area Nord e Area Sud, con le modalità indicate dal Cittadino attivo nella proposta presentata agli atti prot. 150786/2022 , concordate con il presente Patto o con modalità che interverranno successivamente e condivise con il Comune anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di pattuire gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità o necessità.

Le parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione della proposta, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza ed ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

ART. 3 IMPEGNI DEL CITTADINO ATTIVO

Il Cittadino attivo si impegna a:

- a) mettere a disposizione i volontari disponibili, anche a rotazione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto in numero idoneo allo svolgimento degli interventi specifici previsti, nell'ambito del numero complessivo dei volontari aderenti al progetto;
- b) comunicare al Comune le persone incaricate della responsabilità operativa delle attività di propria competenza, qualora diversa dal legale rappresentante;
- c) predisporre e successivamente fornire al Comune, quando richiesto, l'elenco di coloro che effettuano le attività di volontariato per lo svolgimento delle attività concordate;

- d) utilizzare, fra i propri aderenti, volontari che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché in possesso delle necessarie condizioni fisiche;
- e) fornire al Comune una rendicontazione in termini di “report” dell’attività svolta;
- f) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- g) mettere a disposizione i materiali e le attrezzature eventualmente occorrenti;
- h) assumersi ogni responsabilità per quanto concerne le attività svolte dai volontari dei quali ne risponde in qualità di datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE E FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato con il Cittadino attivo - si impegna a:

- a) sostenere la realizzazione dei progetti e delle iniziative consentendo l' accesso e l' utilizzo dei locali posti al piano secondo del Centro Servizi al Cittadino Area Nord di Piazza Saragat 1 - ogni martedì, venerdì ed ogni sabato per tutto il periodo di durata del presente Patto;
- b) consentire l'utilizzo del salone auditorium posto al piano terreno di Via Gobetti 11, sempre all'interno dello stesso Centro Servizi, sino ad un massimo di 5 giornate nell'anno solare, per tutto il periodo di durata del presente Patto, da concordarsi preventivamente con il responsabile del competente ufficio Sportello al Cittadino Area Nord e Area Sud;
- c) fornire al Cittadino attivo tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;
- d) promuovere, nelle forme ritenute più opportune e comunque dandone informazione sulla Rete Civica nella sezione dedicata ai “Beni Comuni” un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività svolta dal Cittadino attivo nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto al fine di stimolare iniziative analoghe.

ART. 5 RELAZIONE FINALE

Il Cittadino attivo si impegna a fornire al Comune una relazione finale delle attività svolte. Il Comune, inoltre, si riserva di verificare l'andamento delle attività.

ART. 6 COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

Il Cittadino attivo assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, sollevando il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei suoi collaboranti riguardante lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto. Il Cittadino attivo che sottoscrive il presente patto, assume, ai sensi dell'art 4 del regolamento, gli obblighi previsti dal D.L.gs 81/2008, con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi nella sua qualità di datore di lavoro, ribadendo che tutte le attività sono svolte in modo strettamente personale, gratuito, spontaneo e volontario da parte del Cittadino attivo, di cui all'art 2 lett. d) del “Regolamento”, e dei volontari .Il Cittadino attivo, sottoscrivendo il presente Patto garantisce e dichiara che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI

Il presente Patto è affidato alla gestione del Settore Anagrafe e Demografico -Ufficio Servizi al Cittadino Area Nord e Area Sud - come interlocutore del Cittadino attivo per le fasi attuarie concordate e pattuite, coadiuvato, nei rapporti con altri Servizi comunali, dall’Ufficio preposto all’interno del Settore Istruzione.

ART. 8 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Collaborazione giungerà a scadenza il 27/11/2024, dopo due anni dalla sottoscrizione dello stesso, rinnovabile per un termine da stabilire e concordare, qualora sussistano ancora le condizioni e non venga data disdetta, prima della scadenza, da nessuna delle parti interessate. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal Cittadino attivo mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno entro 30 giorni dalla scadenza prevista.

ART. 9 CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscrittenti il Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di Conciliazione di cui all'art. 18 del Regolamento e composto da tre soggetti: uno designato dall'Associazione proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, al quale, in caso di controversie, possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del Patto, anche soggetti terzi cointeressati dal "Patto" medesimo.

Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno. Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.

ART. 11- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Patto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (CTS) Art.82 ed è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n.196/2003 (c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali") adeguandolo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e delle "Disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dati, Regolamento UE 2016/679 sarà effettuato secondo le modalità specificatamente stabilite con la determinazione dirigenziale n.... del....., allegato parte integrante e sostanziale del presente Patto di Collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Livorno, 5 maggio 2023

Per il "Cittadino attivo"
Dr.ssa Anna Ajello

Per il Comune di Livorno